



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il sistema sanzionatorio

1-2 ottobre 2025

Dott. Mario Arbotti

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Insegnamento di Diritto penale

LINEE DI FONDO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

- **principi costituzionali** → 1. **umanità della pena**; 2. **finalità rieducativa**; 3. **proporzionalità della pena**
- **finalità** (manifeste) della pena vs **funzioni** (latenti)
- distanza tra «**pena teorica**» e «**pena reale**»
- **disintegrazione** e **disfacimento** dell'intero sistema sanzionatorio → assenza di razionalità e di un disegno unitario
- modello del **doppio binario** → **pene** (colpevolezza) e **misure di sicurezza** (pericolosità sociale) → **terzo binario delle misure di prevenzione?**
- evoluzione diacronica caotica delle linee politico-criminali

LINEE POLITICO-CRIMINALI

- ✓ dalla metà degli anni '70 → rimpiazzo della pena carceraria mediante **misure alternative alla detenzione**
- ✓ «**fuga**» dalla pena detentiva → orientamenti «indulgenzialistici» → perdita di certezza e di capacità orientativa della pena → enorme distanza tra **pena minacciata in astratto** e **pena eseguita in concreto**
- ✓ reazione di segno contrario → **ossessione carcerocentrica** → atteggiamenti «securitari» → tolleranza zero nei confronti delle fasce più emarginate della popolazione → ideologia del «**controllo sociale**»

LINEE POLITICO-CRIMINALI

- ❖ introduzione dei **riti alternativi** (rito abbreviato e patteggiamento) → valorizzazione dell'iniziativa e dell'accordo fra le parti
→ forti implicazioni **sostanziali** → problemi di compatibilità con gli scopi di prevenzione generale e speciale della pena
- ❖ ricorso **massiccio e strumentale** alla **custodia cautelare** come «**anticipazione di pena**» → la lentezza e imperscrutabilità del processo determinano una torsione della cautela ad improprie funzioni di anticipazione del carico punitivo → anche al fine di alleviare **l'allarme sociale** e le istanze di **stigmatizzazione** che il reato provoca
- ❖ fine degli anni '90 → irrigidimento della risposta sanzionatoria e dell'esecuzione della pena nei confronti di determinati referenti criminologici (mafia) → **sistema del doppio binario**
- ❖ attuale **passione punitiva** → Didier Fassin; **giustizia mediatica** → Vittorio Manes → forma anticipata ed ultronea di sofferenza extra-legale
- ❖ **effetti collaterali della pena**

GIUSTIZIA RIPARATIVA

- ❖ superamento del modello **punitivo** in favore di un modello **riparativo** e **conciliativo** → superamento dell'attenzione «**autorecentrica**» in favore di un modello «**vittimocentrico**» → ricostruire **legami** e **relazioni**; elaborare il **dolore** da reato; favorire la **riconciliazione** tra autore e vittima; valorizzare il **dialogo**
- ❖ funzione **sostitutiva** vs funzione **complementare**
- ❖ riparazione **prestazionale** vs riparazione **interpersonale**
- ❖ trasformazione del reato da **categoria giuridica** a accadimento **psicologico o socio-psicologico**
- ❖ tendenza alla **deformalizzazione**
- ❖ modello **antitetico** rispetto alla giustizia tradizionalmente «**punitiva**»

GIUSTIZIA RIPARATIVA: RIFORMA «CARTABIA»

Giustizia riparativa

- ✓ modello **complementare** e non sostitutivo-alternativo
- ✓ definizione → «ogni **programma** che consente alla **vittima** del reato, alla **persona indicata come autore dell'offesa** e ad altri **soggetti appartenenti alla comunità** di partecipare **liberamente**, in modo **consensuale, attivo e volontario**, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un **terzo imparziale**, adeguatamente formato, chiamato **mediatore**»
- ✓ programmi di giustizia riparativa → 1. **accessibili** in relazione a ogni **tipo di reato**, senza preclusioni anche rispetto alla sua gravità; 2. in **ogni stato e grado** del procedimento penale, nonché nella fase di **esecuzione della pena** o della misura di sicurezza
- ✓ contenuto → 1. **mediazione** (effettuabile tra l'autore dell'offesa e anche – ove la vittima reale non sia disponibile – una vittima a-specifica sostitutiva; 2. **dialogo riparativo**; 3. ogni altro **programma dialogico** guidato da **mediatori**, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa)
- ✓ il mancato raggiungimento di un **esito riparativo** non può mai produrre effetti **sfavorevoli** nei confronti del presunto autore dell'offesa

GIUSTIZIA RIPARATIVA

- **esito riparativo** → «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla **riparazione dell'offesa** e idoneo a rappresentare l'avvenuto **riconoscimento reciproco** e la possibilità di **ricostruire la relazione** tra i partecipanti».
- **criticità** → 1. termini e concetti assai **generici** e potenzialmente in grado di incrinare il **modello «cognitivo»** di giurisdizione fondato sull'accertamento di fatti;
2. conseguenze del reato **non sempre riparabili**;
3. reati **privi di concreto impatto dannoso o pericoloso** (reati di pericolo astratto, reati senza vittime) con esito della riparazione soltanto **«simbolico»**;
4. **non** tutti i reati comportano la **rottura di una preesistente relazione personale da ricucire**; in una società improntata al **pluralismo valoriale** ed **ideologico** non è automatico che la reciproca comprensione e vicinanza personale sia sempre un importante valore da perseguire → rischi di derive **«eticizzanti»?**
5. **marginalizzazione** dell'ideale rieducativo?

GIUSTIZIA RIPARATIVA: «RIFORMA CARTABIA»

- modesti effetti favorevoli per il reo
- non potrà beneficiare di una completa impunità (salvo reati perseguitibili a querela) → **mitigazione del trattamento sanzionatorio** → valutazione in sede di commisurazione della pena; possibilità di riconoscere una circostanza attenuante comune (art. 62 n. 6 c.p.); sospensione della pena; accesso a misure extradetentive
- assenza di una causa di non punibilità controbilancia l'opzione di principio di aver consentito l'accesso alla giustizia riparativa in relazione ad ogni tipo di reato → **disincentivo per il reo a prendervi parte**

PENE PRINCIPALI

Art. 17 c.p. – Pene principali: specie

1. Le pene principali stabilite per i **delitti** sono:

- 2) l'ergastolo
- 3) la reclusione
- 4) La multa

2. Le pene principali stabilite per le **contravvenzioni** sono:

- 1) l'arresto
- 2) l'ammenda

PENE PRINCIPALI

Art. 18 c.p. – Denominazione e classificazione delle pene principali

1. Sotto la denominazione di «**pene detentive**» o «**restrittive della libertà personale**» la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
2. Sotto la denominazione di «**pene pecuniarie**» la legge comprende: la multa e l'ammenda

Art. 20 c.p. – Pene principali e accessorie

1. Le **pene principali** sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle **accessorie** conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa

PENA DI MORTE

- abolita dal **codice Zanardelli** e poi ripristinata dal **Codice rocco**
- art. 27, comma 4, Cost. → «**non è ammessa la pena di morte**»
- irrazionalità rispetto ai **valori** e rispetto agli **scopi** → 1. assoluta contrarietà con il divieto di trattamenti inumani e degradanti e, più in generale, con l'idea stessa di **dignità** a fondamento del costituzionalismo moderno; 2. inefficacia dal punto di vista della **prevenzione generale**
- insegnamenti di **Cesare Beccaria** → la pena di morte può suscitare – anziché «salutare terrore» – **compassione** per il condannato e generare la percezione di una **giustizia ingiusta, crudele e dispotica**. La minaccia della pena di morte lungi dal sensibilizzare al rispetto del bene della vita, lo svaluta e fomenta il pericoloso incremento della violenza all'interno della società
- condanna dell'**innocente (errore giudiziario)**

ERGASTOLO

Art. 22 c.p. – Ergastolo

1. La pena dell'ergastolo è **perpetua**, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
2. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

- possibilità di accedere alla **liberazione condizionale** → quando abbia scontato almeno **26 anni** di pena
- possibilità di fruire della **liberazione anticipata** → riduzioni di pena di **45 giorni** per ogni **semestre** di regolare partecipazione al programma rieducativo
- possibilità di accedere ai **permessi-premio** quando abbia scontato almeno **10 anni** e alla **semilibertà** quando abbia scontato almeno **venti anni**.
- criticità del c.d. **ergastolo ostativo**

ERGASTOLO: PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 22 c.p. – Ergastolo

- ❖ Corte cost. n. 264/1974 → 1. concezione **polifunzionale della pena** (negazione che «funzione e fine della pena sia il solo riadattamento dei delinquenti»); 2. pena *de jure* perpetua ma **non necessariamente de facto** → l'istituto della liberazione condizionale consente il reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile
- ❖ Corte cost. n. 168/1994 → illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo comminata al **minore imputabile**
- ❖ Corte Europea dei diritti dell'uomo → 1. *Vinter c. Regno Unito* → il divieto di pene inumani o degradanti (art. 3 CEDU) è rispettato solo a condizione che la pena perpetua sia **riducibile de jure o de facto** → l'ordinamento deve prevedere un meccanismo di revisione della condanna che offra al condannato concrete possibilità di liberazione, decorso un periodo minimo di detenzione → **paradosso**: pena perpetua compatibile con il sistema convenzionale a condizione che nei fatti possa non essere perpetua

ERGASTOLO: PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 22 c.p. – Ergastolo

2. *Viola c. Italia* → *right to hope* (diritto alla speranza)

- ❖ **pena fissa** (art. 3 Cost.) → Corte cost. 50/1980 «in linea di principio, previsioni sanzionatorie **fisse** non appaiono in armonia con il ‘volto costituzionale’ del sistema penale»; il dubbio di legittimità costituzionale può essere superato volta per volta soltanto «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia **ragionevolmente ‘proporzionata’** rispetto all’**intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato**».

RECLUSIONE

Art. 23 c.p. – Reclusione

1. La pena della reclusione si estende da **quindici giorni a ventiquattro anni**, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno di pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

3. *Omissis*

- Tali minimi e massimi **non vincolano il legislatore** che rimane libero, in base ai principi che regolano il sistema delle fonti, di prevedere minimi più bassi o massimi più elevati per singole figure di reato.

ARRESTO

Art. 25 c.p. – Arresto

1. La pena dell'arresto si estende da **cinque giorni a tre anni**, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

2. *Omissis*

la presenza nell'ordinamento di due tipi di pene detentive temporanee assolve alla sola funzione di qualificare l'illecito come **delitto** o come **contravvenzione** → individuare il complesso delle disposizioni di «parte generale» applicabili (es. elemento soggettivo) → nessuna differenza **qualitativa**

MULTA E AMMENDA

Art. 24 c.p. – Multa

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a **euro 50**, né superiore a **euro 50.000**
2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000

Art. 26 c.p. – Ammenda

1. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferire a **euro 20** né superiore a **euro 10.000**.

MULTA E AMMENDA

- ✓ spazio assai ridotto → spiccata predilezione per la pena detentiva
- ✓ bassissima effettività → nel 2019 sono state eseguite solo l'1% delle pene pecuniarie irrogate
- ✓ contrasto con la **finalità rieducativa?** → Corte cost. 12/1966 → pena pecunaria, pur se inidonea a risocializzare il condannato, appare in grado di propiziare la rieducazione nelle forme dell'**intimidazione-ammontimento** → finalità «pedagogica» della pena pecunaria
- ✓ art. 133 ter c.p. (**pagamento rateale**) → il giudice può disporre «in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta». L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a **15 euro**.
- ✓ pene pecuniarie **fisse** → problemi di individualizzazione

ESECUZIONE E CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE

Esecuzione delle pene pecuniarie

- con la c.d. «riforma Cartabia», al fine di superare il deficit di effettività, si è abbandonata la tradizionale impostazione civilistica che assimilava la pena pecunaria ai crediti dello Stato → approccio **penalistico** coerente con il ruolo di pene produttive di un'entrata per lo Stato
- **art. 660 c.p.p.** → **ordine di esecuzione** emesso dal **pubblico ministero** che contiene l'indicazione dell'ammontare della pena e delle modalità di pagamento e **l'intimazione a provvedere** al pagamento entro **novanta giorni** dalla notifica; oltre all'avviso che in caso di mancato pagamento si procederà alla conversione

ESECUZIONE E CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE

Conversione delle pene pecuniarie

1° fase → il codice del 1930 prevedeva che la pena pecuniaria inseguita per insolvibilità si convertisse in **pena detentiva** → irragionevole discriminazione a danno dei **non abbienti** → **sanzione per la povertà** in contrasto con il principio costituzionale di egualità (**Corte cost. 131 del 1979**)

2° fase → l. **689/1981** prevedeva la conversione della pena pecuniaria in **libertà controllato** o in **lavoro sostitutivo**

3° fase → «Riforma Cartabia» 1. **insolvenza** (conversione in **semilibertà sostitutiva**) 2. **insolvibilità** (conversione in **lavoro di pubblica utilità** o, se il condannato vi si oppone, in **detenzione domiciliare sostitutiva**)

➤ **Conversione di secondo grado** → violazione delle prescrizioni inerenti alle pene da conversione → se la violazione è «grave o reiterata» conversione in **pena sostitutiva più grave** o, come *extrema ratio*, in pena detentiva.

PENE ACCESSORIE

- ❖ disegno del codice Rocco → sanzioni che per il loro intrinseco carattere **mancano** di un'efficienza tale da risultare, da sole, sufficienti a realizzare gli scopi **intimidativi** ed **afflittivi** della repressione. Comminate congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali sono **complementari** ed **accessorie**
- ❖ art. 19 c.p. → pene accessorie per i delitti e per le contravvenzioni
- ❖ numero **aperto** delle pene accessorie → molte pene accessorie previste in leggi speciali extracodistiche
- ❖ caratteri tipici → **automaticità di applicazione** → conseguono di diritto alla sentenza di condanna → in realtà, esistono casi in cui l'applicazione delle pene accessorie è rimessa alla **discrezionalità** del giudice
- ❖ **complementarietà astratta** → essere accessorie rispetto ad altre sanzioni nella fase della comminazione

PENE ACCESSORIE

- obiettivi di **prevenzione generale** e di **difesa sociale** → obiettivi di **prevenzione speciale** (evitare che il reo ricada nel delitto)
- **sospendibilità** delle pene accessorie
- pene accessorie **perpetue** vs pene accessorie **temporanee** → le prime pongono problemi di contrasto con il **principio di egualianza** e di **rieducazione** → il rispetto di questi principi imporrebbe la previsione di pene accessorie di durata **non fissa**, ma sempre temporanea così da adeguarle al diverso livello di gravità dei casi concreti e al diverso bisogno di rieducazione dei singoli rei

SINGOLE PENE ACCESSORIE

Pene accessorie per i delitti

1. **Interdizione dai pubblici uffici** (art. 28 c.p.) → priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico; di ogni ufficio e di ogni incarico di pubblico servizio; di gradi e dignità accademiche, titoli, decorazioni etc.
2. **Interdizione da una professione o da un'arte** (art. 30 c.p.) → perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell'interdizione, una professione, un'arte, un'industria, un commercio, un mestiere per il quale sia necessario uno speciale permesso o autorizzazione o abilitazione o licenza dell'autorità.
3. **Interdizione legale** (art. 32 c.p.) → priva il soggetto della capacità di agire. Consegue *ope legis* alla condanna alla pena dell'ergastolo, nonché alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.
4. **Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese** (art. 32 bis c.p.) → priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore

SINGOLE PENE ACCESSORIE

Pene accessorie per i delitti

5. **Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (art. 32 ter c.p.) → importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
6. **Decadenza o sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale** (art. 34 c.p.) → la condanna per delitti con abuso della potestà dei genitori comporta la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo pari al doppio della pena inflitta

SINGOLE PENE ACCESSORIE

Pene accessorie per le contravvenzioni

1. **Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte** (art. 35 c.p.) → non comporta la decadenza del permesso, dell'abilitazione o della licenza già regolarmente ottenuta.
2. **Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese** (art. 35 bis c.p.) → identico contenuto all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria «comune» ai delitti e alle contravvenzioni

1. **Pubblicazione della sentenza penale di condanna** (art. 36 c.p.) → ordinata dal giudice ed eseguita mediante la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali stabiliti dal giudice ed a spese del condannato, ovvero nel sito internet del Ministero della giustizia.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

- **effetti criminogeni** delle pene detentive brevi → destinate a **delinquenti primari** per i quali l'ingresso in carcere segna la rottura dei rapporti di lavoro e familiari e il contatto con i «professionisti» del crimine
- l. 689/1981 → semidetenzione e libertà controllata → **sanzioni «agoniche» per consunzione** → concorrenza fagocitante della sospensione condizionale (fino a due anni)
- «Riforma Cartabia» → **tipologie delle pene sostitutive** (art. 20 bis c.p.): 1. **semilibertà sostitutiva**; 2. **detenzione domiciliare sostitutiva**; 3. **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**; 4. **pena pecuniaria sostitutiva**
- ammontare della pena detentiva ammessa alla sostituzione elevato sino a **quattro anni**
- **sistema piramidale** → 1. entro quattro anni -> semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria; 2. entro tre anni -> lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria; 3. entro un anno → pena pecuniaria
- pene sostitutive **non suspendibili** → nella fascia di pena fino a due anni continuerà a concorrere la sospensione condizionale

SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA

Art. 55 l. 689/1981

- misura privativa ***pro tempore*** della libertà personale → «obbligo di trascorrere almeno **8 ore** al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale, secondo un **programma di trattamento**»
- **rapporto inverso** rispetto alla semilibertà come misura alternativa alla detenzione → tempo extramurario regola, tempo inframurario eccezione

DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

Art. 56 l. 689/1981

- ✓ «obbligo di **rimanere** nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per **non meno di 12 ore** al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per **almeno 4 ore** al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice»
- ✓ rispetto alla detenzione domiciliare come misura alternativa, comporta **minori restrizioni per la libertà personale**

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOSTITUTIVO

Art. 56 bis l. 689/1981

- «consiste nella prestazione di **attività non retribuita** in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato»
- non meno di **6 ore** e non più di **15 ore di lavoro settimanale** → se il condannato lo richiede le ore possono essere aumentate senza superare il limite delle **8 ore giornaliere**
- necessario **l'assenso** dell'imputato → divieto di lavoro forzato

PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA

Art. 56 quater l. 689/1981

- «per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a **5 euro** e superiore a **2500 euro** e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive **condizioni economiche, patrimoniali e di vita** dell'imputato e del suo **nucleo familiare**».
- modalità di **commisurazione per tassi giornalieri** → consente un migliore adeguamento della pena alle condizioni economiche del reo → migliore resa **special-preventiva**

POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE

- ❑ potere discrezionale sull'*an* della sostituzione e sul *quomodo*
 - ❑ art. 58, comma 1, l. 689/1981 → scelta sull'*an* della sostituzione → il giudice «tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. [...] può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultino **più idonee alla rieducazione del condannato** e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la **prevenzione del pericolo di commissione di altri reati**» → «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenerne che le prescrizioni **non saranno adempiute** dal condannato»
 - ❑ art. 58, comma 2, l. 689/1981 → scelta tra le diverse pene sostitutive → il giudice deve optare per la pena sostitutiva «più idonea al **reinserimento sociale** del condannato con il **minor sacrificio della libertà personale**»

POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE

- art. 58, comma 3, l. 689/1981 → **obbligo di motivazione «pregnante» o rafforzato** → qualora la pena detentiva sostituita **non ecceda i tre anni** ed il giudice intenda optare per la semilibertà o per la detenzione domiciliare «deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria»

PRECLUSIONI SOGGETTIVE

- revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità disposta per **inosservanza delle prescrizioni**, qualora il nuovo reato sia stato commesso nei tre anni successivi alla revoca;
- commissione di un **delitto non colposo durante l'esecuzione di una pena sostitutiva** diversa dalla pena pecuniaria;
- limitatamente alla pena pecuniaria sostitutiva, **mancato pagamento di una multa o di una ammenda** inflitta nei 5 anni precedenti a titolo di pena principale o sostitutiva;
- applicazione al condannato di una **misura di sicurezza personale**
- condizione di imputato per uno dei reati di cui all'art. 4 bis ord. penit.

PROCEDIMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA

Art. 545 bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva

- il procedimento si articola in **due fasi** → a fronte del **consenso** manifestato dall'imputato alla sostituzione con pena diversa da quella pecuniaria, il giudice, se ritiene di non disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, ordina la **sospensione del processo** e fissa un'apposita **udienza non oltre sessanta giorni**
- procedimento bifasico → ispirato al ***sentencing*** anglo-americano
- importanza del **consenso** dell'imputato → inapplicabilità delle **misure alternative alla detenzione** → rapporti con l'**affidamento in prova al servizio sociale** → possibilità per il condannato alla semilibertà o alla detenzione domiciliare sostitutiva di accedere all'affidamento in prova **dopo l'espiazione di almeno metà della pena**

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

- a differenza delle pene sostitutive, **applicate dal giudice della cognizione** al momento della condanna, le **misure alternative** sono disposte dal **tribunale di sorveglianza** dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna
- consentono di **evitare l'ingresso in carcere** quando sono concesse in **stato di libertà** (art. 656, comma 5, c.p.p.); consentono di **anticipare l'uscita dal carcere** quando sono disposte nel **corso dell'esecuzione**
- non sono concepite come **tipi autonomi di pena**, ma come **modalità di esecuzione extramuraria della pena detentiva**
- fenomeno dei c.d. «**liberi sospesi**»
- esigenze «**umanitarie**» e di **deflazione penitenziaria**

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

Art. 47 ord. penit.

- ❖ il condannato viene sottoposto ad un **periodo di prova** pari a quello della pena detentiva da scontare → durante tale periodo egli soggiace ad una serie di obblighi e divieti ed è affidato al **servizio sociale** (UEPE) con funzioni di **controllo e aiuto** nei confronti del condannato
- ❖ il tribunale di sorveglianza può dettare **prescrizioni** relative ai rapporti del condannato con il servizio sociale
- ❖ se concessa dopo un periodo di esecuzione inframuraria è necessario che il tribunale di sorveglianza ritenga che il provvedimento «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che gli commetta altri reati»
- ❖ misura alternativa con minore impatto sulla libertà personale del condannato → **difficoltà di coordinamento con le sanzioni sostitutive**

DETENZIONE DOMICILIARE

Art. 47 ter ord. penit.

- comporta l'espiazione della pena detentiva **nell'abitazione** del condannato o in altro luogo di **privata dimora** ovvero in **luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza**.
- il condannato è sottoposto a **prescrizioni** → in particolare non deve allontanarsi dal luogo in cui espia la pena, salvo casi eccezionali riconducibili ad «indispensabili esigenze di vita» ovvero ad una «situazione di assoluta indigenza» nella quale egli versi → se il giudice lo ritenga necessario, il condannato «non deve comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono»

SEMILIBERTÀ

Art. 48 ord. penit.

- il condannato trascorre la **maggior parte della giornata all'interno di un istituto di pena**, salvo uscirne il tempo necessario «per partecipare ad **attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale**»
- l'istituto rappresenta un **correttivo** agli effetti **desocializzanti** della pena detentiva che di regola interviene dopo l'esecuzione in forma 'chiusa' di una parte della pena → modello della c.d. **esecuzione progressiva**
- nella prassi la semilibertà occupa un ruolo di gran lunga meno rilevante rispetto alle altre misure alternative.

LIBERAZIONE ANTICIPATA

Art. 54 ord. penit.

- comporta una detrazione di **quarantacinque giorni per ogni semestre** di pena a condizione che il condannato abbia «dato prova di **partecipazione all'opera di rieducazione**»
- la misura si applica anche al condannato all'ergastolo, anticipando l'accesso alla c.d. **liberazione condizionale**

ART. 4 BIS ORD. PENIT.

- modello di pena detentiva prevalentemente ispirato ad una logica di **neutralizzazione**
- **due sottoinsiemi:** 1. condannati per reati di **criminalità «comune»** → progressivamente avvicinato al modello proposto dall'art. 27, comma 3, Cost.; 2. condannati per reati di **criminalità «organizzata»** → ispirato ad una logica di valorizzazione della **collaborazione con l'autorità giudiziaria**
- delitti di associazione mafiosa e altri delitti di «contesto mafioso», delitti di terrorismo o di eversione, favoreggiamento dell'immigrazione illegale, associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo
- **collaborazione** come unico modo per vincere la **presunzione assoluta di pericolosità sociale** → **Corte cost. 253 del 2019** e **Ord. 97 del 2021** (c.d. «ordinanza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata») → **L. 199 del 2022**

L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199

- ❖ ha riconosciuto al detenuto o internato non collaborante alcune limitate possibilità di accesso alle misure alternative ai benefici penitenziari
- ❖ Il detenuto deve: a) **dimostrare** l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivante dal reato o l'assoluta impossibilità di adempiervi; b) **allegare** «elementi specifici [...] che consentano di **escludere l'attualità** dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il **pericolo del ripristino** di tali collegamenti, anche **indiretti o tramite terzi**; c) deve aver tenuto una **regolare condotta carceraria**, aver partecipato al **percorso rieducativo** e dichiarato la propria **dissociazione** dall'organizzazione criminale.
- ❖ irrilevanza sopravvenuta della **collaborazione impossibile** e della **collaborazione oggettivamente irrilevante**
- ❖ possibilità di accedere alla liberazione condizionale dopo avere scontato **30 anni** di pena

ART. 41 BIS ORD. PENIT.

- nei confronti degli autori di reati di cui all'art. 4 bis ord. penit. se ricorrono «elementi tali da far ritenere la **sussistenza** di collegamenti con un'**associazione criminale, terroristica o eversiva**» l'ordinamento penitenziario prevede la possibilità di applicare penetranti **limitazioni** dei rapporti all'interno dell'istituto penitenziario e delle **comunicazioni** tra il detenuto e la società esterna
- Ministro della Giustizia ha la facoltà di «**sospendere**, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole del **trattamento e degli istituti**» previsti dall'ordinamento penitenziario → il provvedimento può essere adottato «**quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica**», in particolare quando «vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva»
- **contenuti** → 1. misure per prevenire sia contatti all'interno del carcere con i membri dell'organizzazione, sia contrasti con soggetti di altre organizzazioni; 2. limitazioni del numero, dei destinatari e della riservatezza dei colloqui; 3. limitazioni alla facoltà di ricevere beni provenienti dall'esterno; 4. censura sulla corrispondenza; 5. limitazioni della durata della permanenza all'aperto (c.d. «ora d'aria») 6. altre restrizioni non connesse ad esigenze di ordine e di sicurezza (numero e dimensioni delle fotografie; diametro delle pentole; numero di colori nella sala pittura etc.) → queste ultime prescrizioni concretano un **gratuito inasprimento del regime detentivo**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT. MARIO ARBOTTI

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

mario.arbotti2@unibo.it

www.units.it